

#MOBILITATI

SCHEDA

**UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI
PROVVISORIE SCUOLA 2019/2020**



WWW.FLCGIL.IT/MOBILITATI



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**



FLC CGIL
federazione
lavoratori
della CONOSCENZA

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2019/2020

Presentazione

Scarica questa scheda in formato .pdf: www.flcgil.it/@3951769

Il **personale della scuola** ha la possibilità di partecipare alla "mobilità annuale", cioè di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o in altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità.

Due sono le possibilità per la mobilità annuale: l'**utilizzo** e l'**assegnazione provvisoria**.

L'**utilizzo** ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero, oppure al personale trasferito d'ufficio perché perdente posto, nello stesso anno o nei 9 precedenti, di poter prestare servizio per un anno, su richiesta, in una scuola diversa rispetto all'eventuale assegnazione d'ufficio, nella medesima classe di concorso o su particolari tipologie di posti, come quelli di lingua inglese nella primaria, di sostegno o in strutture ospedaliere/carcerarie e di istruzione per gli adulti o verso i licei musicali. I docenti titolari su insegnamento curricolare possono anch'essi chiedere l'utilizzazione su lingua inglese-primaria o su sostegno, ma nel medesimo grado di istruzione e solo se in possesso degli specifici titoli.

L'**assegnazione provvisoria**, invece, ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno e per esigenze di ricongiungimento, cura e/o di assistenza, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (figlio, coniuge/parte di unione civile o convivente, genitore) oppure in scuole di altro comune nel caso in cui ci siano esigenze di cura connesse a gravi motivi di salute.

Nel caso, sia delle utilizzazioni sia delle assegnazioni provvisorie, quindi, **non si tratta di una mobilità annuale "libera ed aperta a tutti"** perché occorrono sempre determinati requisiti per partecipare.

Questa materia è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo triennale 2019/2022 la cui [Ipotesi di CCNI](#) è stata sottoscritta, dai sindacati e dal Miur, il 12 giugno 2019.

In attesa dell'autorizzazione alla firma definitiva una volta completato l'iter di verifica, il Miur ha stabilito i tempi per la presentazione delle domande con la [nota 28978 del 20 giugno 2019](#).

Scadenza delle domande – operazioni a.s. 2019/2020

Personale docente (tutti i gradi)

dal 9 luglio al 20 luglio 2019 – modalità su Istanze On Line

Docenti assunti ex DDG 85/2018

dal 9 luglio al 20 luglio 2019 – modalità cartacea

Utilizzazioni e ass. provvisorie verso le discipline specifiche dei licei musicali

dal 9 luglio al 20 luglio 2019 – modalità cartacea

Personale educativo e docenti di religione cattolica

dal..... – modalità cartacea

Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo)

dal 9 luglio al 20 luglio 2019 – modalità cartacea

Sintesi dei punti salienti del CCNI

NORME DI CARATTERE GENERALE

- 1- Il **CCNI ha validità triennale** ma le operazioni hanno cadenza annuale.
- 2- L'art. 1 co.12 garantisce la possibilità di riaprire la trattativa negoziale per sopraggiunte esigenze.
- 3- La mobilità annuale **è destinata al personale a tempo indeterminato.**
- 4- Le assegnazioni provvisorie possono essere richieste **a prescindere dagli esiti della mobilità definitiva** purché in presenza dei requisiti di ricongiungimento/cura.
- 5- Per l'a.s. 2019/2020 potranno richiedere l'assegnazione provvisoria anche i docenti, inseriti dal 1 settembre 2018 nel **terzo anno del percorso FIT** (DDG 85/2018), le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 31 agosto 2018.
- 6- Le preferenze sono esprimibili tramite i **codici** di: scuola, comune, distretto (o distretto sub-comunale) provincia.
- 7- Per partecipare ai **movimenti con precedenza** è obbligatorio indicare per esteso il codice del comune di ricongiungimento/cura (o distretto sub-comunale) qualora si richiedano anche sedi per altro comune.
- 8- All'ordine delle varie operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale docente (allegato 1) **è stata aggiunta la fase n. 42** (vedi art.7 co.2), mentre resta invariato l'ordine delle operazioni per il personale ATA (allegato 6).
- 9- Il CCNI prevede **per il solo a.s. 2019/2020 una fase transitoria di conferma sugli utilizzi** dei docenti delle discipline specifiche dei Licei Musicali e dà l'avvio alla possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria.

DOCENTI

Le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per ciascun grado di scuola, saranno effettuate dopo (ed a prescindere da) gli esiti dei trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra.

1. Si potranno indicare fino a **20 preferenze** di una sola provincia per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria e fino a **15 preferenze** per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
2. All'art. 2 sono elencate tutte le **fattispecie di possibili domande di utilizzazione** da parte dei docenti. Per il caso specifico dei **licei musicali** occorre fare riferimento all'art. 6-bis del CCNI.
3. All'art. 3 viene precisato il **ruolo della contrattazione integrativa regionale** ai sensi dell'art. 22 comma 3 del CCNL 2016-2018, la quale dovrà definire i criteri per predisporre il quadro complessivo delle disponibilità, relative sia ai posti dell'organico dell'autonomia di diritto, che all'adeguamento di tale organico alle effettive esigenze di fatto, nonché i posti in deroga.
Inoltre potranno essere previste **ulteriori forme di utilizzazione** al fine di rispondere a specifiche esigenze del territorio, nei limiti delle casistiche descritte dallo stesso art.3. Sarà possibile, in questa sede, definire anche ulteriori criteri e modalità di utilizzazione: lo scambio-cattedre tra coniugi e le misure straordinarie per le zone già colpite dagli eventi sismici recenti. Non compete alla contrattazione regionale intervenire sulle **assegnazioni provvisorie che restano, come sempre, regolate del contratto nazionale** visto che tale mobilità annuale riguarda anche movimenti sull'intero territorio nazionale.
4. All'art. 8 sono disposte le **precedenze** sia nelle utilizzazioni che nelle assegnazioni provvisorie.
5. Si confermano le **precedenze per i genitori che assistono i figli con disabilità** in stato di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92) e per quelli con figli di età inferiore ai 6 anni. Confermata anche la **precedenza per le lavoratrici madri e i**

lavoratori padri con figli di età compresa tra i 6 e i 12, ma limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali). L'età del figlio è presa in considerazione nel termine del 31 dicembre.

6. Sarà possibile richiedere l'**assegnazione provvisoria** (art. 7 del CCNI) per uno dei seguenti motivi:

- *Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario*
- *Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi*
parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
- *Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria*
- *Ricongiungimento al genitore (a prescindere dalla convivenza)*

Non sono consentite assegnazioni provvisorie all'interno dello stesso comune di titolarità se non nei comuni suddivisi in distretti sub-comunali, ma esclusivamente per le esigenze previste dall'art.8 del CCNI.

7. **Per l'assegnazione provvisoria verso altra provincia** non è previsto il blocco triennale per i neo assunti, fermi restando i requisiti di cui al punto precedente. Come negli anni passati l'assegnazione provvisoria si potrà chiedere obbligatoriamente per la **propria tipologia di posto** o classe di concorso di titolarità ed anche, ma **in subordine**, per altre tipologie di posto o classi di concorso anche di grado di scuola diverso, purché in possesso del titolo valido per la mobilità.

L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o tipologia di posto o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi/tipologie/classi di concorso diverse.

8. I docenti che stanno completando il corso di specializzazione sul sostegno o abbiano svolto almeno un anno di servizio su posti di sostegno con contratto a tempo indeterminato o determinato (art. 7 co. 14 dell'ipotesi di CCNI) possono chiedere **l'assegnazione provvisoria interprovinciale anche per posti di sostegno** pur se sprovvisti di titolo di specializzazione, in **via eccezionale e derogatoria**. Valgono le precedenze descritte dall'art.8, i cui beneficiari rientrano nel titolo IV lett. g, l, m che verranno trattate prima delle altre. Questa operazione avverrà sulle disponibilità residuali (fase 41 dell'Allegato 1), **dopo aver effettuato l'accantonamento** di un numero di posti pari a tutti i docenti forniti di specializzazione su sostegno presenti nelle graduatorie ad esaurimento, graduatorie di istituto e fasce aggiuntive, ai fini delle immissioni in ruolo e delle supplenze annuali.

PERSONALE EDUCATIVO

Si applicano le stesse regole del personale docente. Il personale educativo in esubero può essere utilizzato anche per classi di concorso (o posti di sostegno) per le quali gli interessati abbiano il relativo titolo di insegnamento.

È inoltre previsto che, in presenza di posti determinati dalla semiconvittualità sia maschile che femminile presso le istituzioni educative, questi vengano resi disponibili per le operazioni di utilizzazione, prescindendo dallo specifico ruolo di appartenenza del personale in soprannumero (ruolo maschile - ruolo femminile) prioritariamente nell'istituzione di precedente titolarità.

PERSONALE ATA

Non ci sono cambiamenti rispetto alle consuete regole applicate negli anni scorsi.

Il personale ATA può presentare domanda di utilizzazione (se compreso tra i destinatari) e/o di assegnazione provvisoria in una sola provincia se in possesso dei requisiti di ricongiungimento/cura, esprimendo un massimo di 15 preferenze attraverso i codici puntuali delle sedi e quelli sintetici di comuni, distretti, provincia.

Le precedenze sono regolate dall'art. 18.

TABELLE DI VALUTAZIONE

Nessuna modifica rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda la valutazione dei titoli e dei servizi nelle utilizzazioni, si fa riferimento alle Tabelle allegate al CCNI mobilità 2019/2022 per la mobilità d'ufficio.

UTILIZZAZIONE

Le **utilizzazioni in altro ruolo** dei **docenti in esubero** avverranno innanzitutto a domanda volontaria e poi anche d'ufficio sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, ma solo in via residuale e nel caso non vi siano posti disponibili nell'organico di fatto, nemmeno su posto-orario inferiore all'orario contrattualmente previsto. (art. 5 c. 6).

Il **personale ATA in esubero** può essere utilizzato, a domanda e sulla base dei titoli posseduti, anche in profilo diverso da quello di appartenenza, con particolare riferimento agli assistenti tecnici sui laboratori di altra area professionale, ma comunque appartenenti alla stessa area contrattuale.

Chi può partecipare

Docenti

- I **docenti dichiarati in soprannumero** rispetto all'organico della scuola di titolarità.
- I docenti che si trovano in **situazione di esubero provinciale** o risultanti a qualunque titolo senza sede definitiva; questi docenti potranno essere utilizzati, prima a domanda e poi anche d'ufficio, sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, in assenza di disponibilità nella classe di concorso o tipologia di posto di titolarità.
- I docenti **trasferiti a domanda condizionata** (oppure d'ufficio perché non hanno presentato affatto la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati nella precedente scuola (obbligatoriamente come prima preferenza) o, in subordine, nelle scuole del comune di precedente titolarità (qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune vicinore nel rispetto delle relative tabelle) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità (in pratica può presentare domanda di utilizzazione per il 2019/2020 il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2011/2012 o successivi).
- I docenti **restituiti ai ruoli** ai sensi dell'art. 7 del CCNI sulla mobilità che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ed i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità.
- I docenti **appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero**, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione (in questo caso fermo restando l'accantonamento dei posti per i supplenti con il titolo), nella provincia e nei limiti dell'esubero.
- I docenti titolari su insegnamento curriculare **in possesso del titolo di specializzazione** che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso ordine di scuola.
- I docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le **istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA** e sui posti relativi ai **percorsi di secondo livello** (ex corsi serali).
- I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del **titolo per l'insegnamento della lingua inglese**, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
- I docenti che, pur non in soprannumero, sono in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono di essere utilizzati nella scuola primaria per la diffusione della **cultura e pratica musicale**.

- Gli **insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali** che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.
- Il **personale ITP in esubero** che può essere utilizzato su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e, in aggiunta, anche nei posti disponibili degli **Uffici Tecnici** costituiti negli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
- Gli **insegnanti di religione cattolica** immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell'idoneità.

Discipline specifiche Licei musicali

In analogia al CCNI triennale sulla mobilità, le **disposizioni che seguono si effettuano per il solo a.s. 2019/2020.**

- I docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 (ex A031 – A032 e A077) già utilizzati nell'a.s. 2018/19 possono chiedere, per continuità didattica, la conferma negli insegnamenti specifici dei licei musicali, anche se titolari in altra provincia.
- Tale conferma si ritiene relativa alla stessa disciplina di insegnamento e su posto o quota-orario assegnata nel corrente anno scolastico.

Dall'a.s. 2020/2021 le operazioni avverranno, come per tutti, **secondo le regole generali** previste dall'allegato 1 del CCNI (art. 6-bis co.10).

PUNTI DI ATTENZIONE

- Le **ore di approfondimento di materie letterarie nella scuola media** e le ore da 38 a 40 nel tempo prolungato concorrono anch'esse alla costituzione del quadro delle disponibilità per l'insieme delle operazioni annuali di competenza dell'AT (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato) prima che le stesse diventino di competenza del dirigente della singola scuola.
- I **titoli per le utilizzazioni** sono valutabili se posseduti **entro la data di scadenza** per la presentazione delle domande.

Personale ATA

- Il **personale ATA in soprannumero** sull'organico di titolarità, ivi compresi i DSGA.
- Il **personale ATA trasferito a domanda condizionata** ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel comune (o distretto sub-comunale) di precedente titolarità (qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle) e che abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità (in pratica può produrre domanda di utilizzazione per l'anno scolastico 2019/2020 il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'anno 2011/2012 e successivi).
- Il **personale ATA restituito ai ruoli ai sensi dell'art. 38** del [CCNI mobilità 2019/2022](#) che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;

- Il **DSGA dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.
- Il personale ATA che, **dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente.
- Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza **che chieda di essere utilizzato su posti disponibili** in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola.
- Il **personale ATA senza sede definitiva**.
- Il personale ATA assunto **a tempo indeterminato dal 1 settembre 2018, trasferito d'ufficio**.
- Il personale ATA **restituito ai ruoli di provenienza** a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 10 comma 9 del CCNL 2006/2009
- Il **personale ATA in esubero** che abbia superato o stia frequentando **corsi di riconversione professionale**.
- I **responsabili amministrativi**, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi in quanto soprannumerario a tutti gli effetti.
- I **responsabili amministrativi** presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola in quanto soprannumerario a tutti gli effetti.
- Il **personale ATA proveniente da altra provincia** in cui ci sia situazione di **esubero**.
- il **DSGA** che, a seguito del **dimensionamento**, è stato assegnato in una scuola situata in **comune diverso** rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l'utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.

PUNTI DI ATTENZIONE

- **Utilizzo dei DSGA in esubero.** L'utilizzo deve avvenire prioritariamente nelle scuole che, magari per pochi alunni, si trovano ad essere sottodimensionate. Pertanto, in presenza di DSGA in esubero da utilizzare nella provincia, nessuna scuola sottodimensionata potrà essere assegnata a reggenza. Inoltre l'utilizzo dei DSGA in esubero potrà avvenire, in funzioni coerenti con il profilo professionale, anche sui CPIA, nei nuclei di supporto all'autonomia, nei progetti su reti di scuole e su progetti specifici presso gli AT.
- **Sostituzione del DSGA.** All'art. 14 viene richiamata la procedura da seguire. Qualora la puntuale applicazione delle disposizioni previste dal CCNL o dall'attuazione della sequenza ATA, non consenta di coprire tutti i posti vacanti con personale interno alla scuola, rimane la procedura della costituzione degli elenchi provinciali, definita negli ultimi anni, nel CCNI sulle utilizzazioni, con personale disponibile di altra scuola. La costituzione di tali elenchi provinciali viene effettuata con criteri definiti dalla contrattazione regionale, finalizzati alla valorizzazione delle esperienze già acquisite, e tenendo conto di alcune garanzie valide su tutto il territorio nazionale.

Presentazione delle domande: personale docente, educativo, ATA

Le **domande con procedura online** vanno inoltrate, entro le scadenze indicate in precedenza, utilizzando le aree di [Istanze online](#). Quelle in **formato cartaceo**, sempre entro le scadenze previste, compilando i moduli predisposti dal MIUR e messi a disposizione nella sezione modulistica dello spazio <https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica-utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvvisorie1>.

Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate **all'Ufficio Scolastico della provincia di titolarità** per tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.

Nel caso di **utilizzazione in altra provincia** le domande vanno indirizzate direttamente all'Ufficio Scolastico della provincia richiesta; l'UST di titolarità ne sarà informato per conoscenza (art. 9 comma 5 e art. 19 comma 3)

Le domande di utilizzazione degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti in cui è ubicata la Diocesi richiesta.

Le domande di utilizzazione verso le **discipline specifiche dei licei musicali** saranno presentate all'Ufficio Scolastico della provincia richiesta.

Punteggi

Per il **personale docente ed educativo** la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni (Allegato 2) è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui si presta servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo **provvedere alla valutazione della domanda** acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari in esubero provinciale, tale valutazione continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti. Si considerano **i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande** di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

- Nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso.
- Per ottenere il punteggio del comune di residenza del familiare, è necessario che lo stesso vi risieda effettivamente, con iscrizione anagrafica almeno tre mesi prima della data stabilita per la presentazione delle domande.
- L'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i movimenti.
- In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
- Per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 della specifica ordinanza ministeriale ([OM 202/2019](#)).

Per il **personale ATA** la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni (Allegato 4) è formulata da ciascuna istituzione scolastica **considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande**.

- Nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso.
- Per ottenere il punteggio del comune di residenza del familiare, è necessario che lo stesso vi risieda effettivamente, con iscrizione anagrafica almeno tre mesi prima della data stabilita per la presentazione delle domande.
- L'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i movimenti.
- In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
- L'espressione "servizio pre-ruolo" di cui alla prima riga della nota (3) della tabella di cui all'allegato 4, è sostituita dall'espressione "servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile".

Documentazione alle domande

Per le utilizzazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiarato dagli interessati **non è necessaria alcuna documentazione** in quanto la valutazione dei titoli del personale titolare di cattedra o posto è formulata dalla scuola in cui detto personale presta servizio, ai sensi dell'art. 1 commi 6 e 7.

Relativamente, invece, al **riconoscimento delle precedenti** è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, con gli allegati di file. [Vai alla sezione del nostro sito.](#)

Rimane fermo l'obbligo di presentare le certificazioni mediche: nei casi di domanda con modalità online è possibile allegarle in formato file oppure su carta (alla scuola di servizio), seguendo quanto disposto all'art. 4 della [OM 203/2019](#).

FLCGIL

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Chi può partecipare

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi (art. 7 co.1 per i docenti; art. 17 co.1 per gli ATA):

- ricongiungimento ai figli o agli affidati minori con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, compresi parenti ed affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore

L'assegnazione provvisoria **può essere richiesta per una sola provincia.**

Nella domanda di assegnazione provvisoria **è obbligatorio indicare la preferenza del codice comune** (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento, prima di preferenze (sia di singole scuole, sia sintetiche) per diverso comune. La mancata espressione della preferenza del comune di ricongiungimento **non annulla la domanda**, ma la limita esclusivamente alle preferenze espresse per il comune di ricongiungimento.

La richiesta di assegnazione provvisoria da parte dei docenti **per altre classi di concorso** o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale (disciplinato dall'art. 4 del CCNI 6 marzo 2019) è possibile **solo in aggiunta a quella relativa al proprio posto** o classe di concorso di titolarità. Pertanto l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella tra gradi diversi o tra diverse classi di concorso. Analogamente, l'assegnazione provvisoria su posto di sostegno, in possesso della prevista specializzazione, resta in subordine rispetto alla richiesta su posto comune se la titolarità del docente è su posto comune.

Si conferma il **vincolo quinquennale** per posti di sostegno / tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato.

PUNTO DI ATTENZIONE

Per le operazioni di assegnazione provvisoria, è ammessa la partecipazione dei **docenti in servizio nel 3° anno del percorso di formazione iniziale**, assunti con **DDG 85/2018** dal 1 settembre 2018 a seguito di graduatoria di merito pubblicata entro il 31 agosto 2018 (Allegato 1 – sequenza operativa n.42).

Modalità di effettuazione delle assegnazioni per i docenti

L'assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

- l'assegnazione provvisoria per lo **stesso grado** o classe di concorso **precede quella per classi di concorso o gradi diversi**;
- le assegnazioni provvisorie **all'interno della provincia precedono le assegnazioni da altra provincia**;
- le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda **saranno progressivamente esaminate** nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.
- Il docente **beneficiario di precedenza** di cui all'art.8 viene trattato **con priorità nell'ordine previsto nella sequenza operativa.**

Criteria generali nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria

DOCENTI

- Per massimizzare i posti disponibili, sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie vengono effettuate **privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive**. Pertanto le operazioni per la copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con titolo, precedono le operazioni sui posti comuni. Le stesse, ovviamente, saranno disposte **dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati** aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni.
- L'utilizzazione a domanda dei **docenti non forniti del prescritto titolo** e titolari su posto comune/classe di concorso, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
- L'assegnazione a domanda dei **docenti non forniti del prescritto titolo** di sostegno **provenienti da altra provincia** dove sono titolari su posto comune/classe di concorso (in presenza dei requisiti definiti da art. 7 co. 14) sarà disposta dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

ATA

- Per il **personale ATA** la **conferma a domanda** di coloro che sono stati **già utilizzati** nell'anno scolastico precedente è disposta, dopo i beneficiari di precedenza e prioritariamente alle altre fasi.

Precedenze

All'interno del comune di titolarità non si effettuano le assegnazioni provvisorie, **tranne nei comuni suddivisi in più distretti se beneficiari di precedenza** (art.8 - docenti / art.18 - ATA)

Fanno eccezione: il personale con gravi motivi di salute (artt. 8 e 18 comma 1 punto I) e il personale con disabilità (artt. 8 e 18 comma 1 punto III lettera d).

Per usufruire delle precedenze **occorre indicare come prima preferenza** il codice del comune/distretto sub-comunale (di residenza, di cura, di assistenza...) oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

È obbligatorio indicare la preferenza sintetica del comune (di residenza, di cura, di assistenza...) prima di indicazioni di altre scuole fuori comune o altri comuni. Diversamente la domanda non sarà annullata, ma verrà presa in considerazione **senza precedenza**, come una "normale" domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione.

Ai fini del riconoscimento delle varie precedenze, tutta la documentazione va presentata **entro la data di scadenza delle domande**.

Presentazione delle domande: personale docente, educativo ed ATA

Anche per le **assegnazioni provvisorie le domande vanno inoltrate con procedura online** entro le scadenze indicate in precedenza, utilizzando le aree di [Istanze online](#). Quelle in **formato cartaceo**, sempre entro le scadenze previste, compilando i moduli predisposti dal

MIUR e messi a disposizione nella sezione modulistica dello spazio <https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica-utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvvisorie1>.

Le domande **devono essere indirizzate all'Ufficio Scolastico della provincia di titolarità** per tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.

Per destinazione ad altra provincia, l'invio va direttamente **all'Ufficio Scolastico della provincia richiesta**; l'UST di titolarità ne sarà informato per conoscenza (art. 9 comma 5 e art. 19 comma 3).

Le domande degli **insegnanti di religione cattolica** debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).

Per i **docenti non sono consentite assegnazioni provvisorie per un diverso grado di istruzione** da quello di appartenenza, **senza la conferma del superamento del periodo di prova**.

Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di **personale di prima nomina**. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato per lo stesso primo settembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Su questo punto, come detto, **fanno eccezione** i docenti assunti con **DDG 85/2018**.

In caso di ricongiungimento al coniuge/parte di unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia, il **requisito della residenza (antecedente di tre mesi)** rispetto alla data di presentazione della domanda) prescinde dall'iscrizione anagrafica.

Punteggi

Alla domanda di assegnazione provvisoria **deve essere allegata la dichiarazione personale sostitutiva delle certificazioni** (ai sensi di quanto riportato nel Titolo I – Disposizioni comuni – art. 4 dell'OM 203/2019) attestante il possesso dei requisiti richiesti e le eventuali precedenze di legge.

Rimane sempre **l'obbligo delle certificazioni mediche** per fruire della precedenza - legge 104/92.

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

La tabella di riferimento è nell'ipotesi di CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2022: per il personale docente ed educativo l'Allegato 3 per il personale ATA l'Allegato 5.

Ordine delle operazioni

Le operazioni di utilizzazione del personale precedono quelle di assegnazione provvisoria (si veda l'allegato 1 al CCNI per i docenti, e l'allegato 6 per gli ATA).

Le operazioni nell'ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia.

Per i docenti, le operazioni sui posti di sostegno precedono quelle sui posti comuni.

Nell'ordine delle sequenze e per ciascuna di queste tipologie, **si applicano le varie precedenze spettanti per legge** (art. 8 e 18 del CCNI).

Tutte le operazioni devono concludersi inderogabilmente **entro il 31 agosto 2019**.